

GIOVENALE 6,627–33
E IL S. C. TERTULLIANUM

Nei vv.627–28 della sua satira sesta Giovenale si occupa dell'uccisione, considerata ormai «normale» (*fas est*) dall'opinione pubblica, dei *privigni*:

*oderunt natos de paelice; nemo repugnet,
nemo vetet, iam iam privignum occidere fas est.*

Il passo presenta solo una lieve difficoltà: l'esatta identificazione della figura della *paelix*, che – a partire dall'incertezza degli antichi Scholia ad l. (= *de priore uxore. Aut certe de amica*) – secondo qualche interprete è la *concupina* del marito della donna di cui si parla (così, per es., per de Labriolle-Villeneuve o Hellegouarc'h). Ma – se il termine *privignus* ha il suo significato più comune (= «figlio legittimo di primo letto») – è meglio intendere che la *noverca* odia ed uccide i figli della *prior uxor* di lui¹.

Il nocciolo del discorso è chiaro: al giorno d'oggi è cosa talmente comune che le matrigne uccidano i loro figliastri che, nell'indifferenza generale, l'eliminazione dei *privigni* è ormai considerata un atto banale. Nel sarcasmo giovenaliano il misfatto diventa addirittura «lecito» (*fas*, cfr. 1,58; 6,329; 10,55) e il satirico invita, perciò, a non tentare nemmeno più di opporvisi: i congiuntivi «esortativi» suonano acremente caustici (così come la *geminatio* di *iam*).

L'odio della matrigna appare così scontato e «autosufficiente» che non c'è bisogno di indicare alcun movente specifico al delitto (*oderunt*, sc. *omnes novercae e/o semper*): non si dice, per es., che la *noverca* abbia dei figli suoi, a vantaggio dei quali l'azione omici-

1) È vero che *paelix* è, di solito, la *concupina* del marito (cfr. 6,272; 2,57; Adams 355), la «rivale» o *aemula* della moglie ufficiale, ma in questo caso i suoi figli, illegittimi, non dovrebbero chiamarsi *privigni* (cfr. sotto, n. 4). Se i figli in questione sono davvero *privigni*, la madre, da cui sono nati, dovrebbe essere la moglie precedente (deceduta o divorziata) del marito passato a nuove nozze e la definizione di *paelix* è impropria, dovuta solo all'ottica spregiativa della moglie in carica (vd. ThLL, X 1, s. v. *paelix*, 39,60 ss.: *cum contemptu quodam de ipsa uxore*).

da ricada, e l'*odium* sembra scaturire in modo automatico dalla naturale gelosia verso la *paelex*, i cui *pignora amoris* restano in casa, se non altro, a ricordarne la detestata esistenza².

Fin qui, dunque, il caso – ben noto nella tradizione letteraria e retorica romana – dell'uccisione dei figliastri da parte della matrigna³.

Con i versi successivi (629–33) si ha un evidentissimo passaggio in climax: dopo aver «abbandonato» al loro destino i figliastri, Giovenale mette ora in guardia i *pupilli* (i figli di famiglia il cui padre sia morto⁴ e che siano affidati ad un *tutor*) dalla possibile – anzi ormai pressochè certa – azione delittuosa della loro madre naturale:

*Vos ego, pupilli, moneo, quibus amplior est res,
custodite animas et nulli credite mensae:
livida materno fervent adipata veneno*⁵.

2) In Prop. 4,11,85–90 (laddove l'*umbra* di Cornelia parla ai figli del comportamento da tenere nei confronti di un'eventuale futura moglie di suo marito per non irritarla) troviamo un bell'esempio di uno dei motivi per cui le matrigne son portate a detestare i figliastri: essi sono sempre pronti a rimpiangere e lodare la loro madre perduta (*nec matrem laudate nimis: collata priori / vertet in offensas libera verba suas*).

3) Cfr. Watson 92 ss. («literature»); 135 ss. («life»): il nostro passo è citato en passant alle pp. 2 n. 7, e 14. In Giovenale figure di *novercae* e *privigni* appaiono in 6,133–135 (passo assai discusso, cfr. Bellandi 1995, 125 s.; 2003, 52 n. 138; 118 n. 271) e in 403–404 (dove si tratta, però, di *secreta*, di un «love-affair»).

4) Nel nostro testo i *privigni* sono i figli senza madre, probabilmente, ma non necessariamente, a causa della morte di lei (cfr. Hor. carm. 3,24,17 s.: *matre carentibus / privignis*); i *pupilli* sono *patre carentes*, invece, in quanto sicuramente «orfani» di padre. Fraintende pesantemente il passo Braund 84, non cogliendo la differenza – e il passaggio in climax – fra il caso dei *privigni* e quello dei *pupilli* e cadendo, così, nello stesso errore di Dixon 1988, 156 (che riferisce tutto il passo 626 [sic]–33 alle «stepmothers»); vd. Bellandi 2003, 54 n. 141. La probabile origine di questa errata interpretazione è, comunque, nell'edizione di de Labriolle-Villeneuve, che fraintese *illa / quae peperit*, traducendo «votre marâtre qui a eu elle-même un enfant» (con ciò introducendo un interesse economico, a favore del proprio figlio, nel comportamento delle matrigne). Ma *illa quae peperit* (oggetto *vos*... = *pupillos*, cfr. 629) è la madre naturale dei *pupilli* in questione (ἡ τεκοῦσα, Weidner), non la matrigna dei *privigni* di 627–628.

5) Con lievi modifiche, Giovenale applica alle madri naturali quel che Ovidio in met. 1,144 aveva detto delle matrigne (*lurida terribiles miscent aconita novercae*). La struttura «aurea» del verso è perfettamente imitata, con *livida* a sostituire *lurida*, il verbo al centro isoprosodico e in omeoteleuto, la penultima parola, *adipata*, scelta apposta per richiamare, fonicamente e metricamente (peone terzo), *aconita* (spostato, peraltro, al v. 639). Giovenale sviluppa e amplia l'immagine, che

*Mordeat ante aliquis quidquid porrexerit illa
quae peperit, timidus praegustet pocula papas*⁶.

La climax cui Giovenale mira è di duplice portata: a) ora non è più la matrigna a uccidere i figli del consorte, ma la madre stessa che li ha generati (*illa / quae peperit*)⁷, e b) al misfatto, già in sé più detestabile, si accompagna un'ulteriore aggravante: all'*odium*, movente del delitto precedente, si sostituisce una meschina motivazione economica⁸.

L'ammonimento del poeta, infatti, – nelle forme di un intervento in prima persona, molto patetico, che vistosamente si contrappone all'invito precedente a non far nulla in contrario⁹ – è

nei modelli più celebri (cfr. Verg. georg. 2,128 *pocula*; Hor. carm. 3,24,17 s. *temperat*; in Ovid., cit., *miscent*) è connessa sempre a veleno mescolato a bevanda, moltiplicando così la determinazione omicida della madre che – per non correre il rischio di fallire – immette il veleno non solo nelle tazze con la bevanda (*pocula*, v.633), ma anche nei pasticcini (*mordeat*, v.632; sugli *adipata* come cibo caro ai *pueri*, cfr. Mart. 14,223).

6) Non considero il fatto che per l'ultimo editore di Giovenale (Willis), nel suo *furor delendi*, i vv. 632–33 sono da espungere (così come lo erano per Weidner, ma solo nella prima edizione del 1873, e per Knoche).

7) Cfr. Seneca, Phaedr. 557 s.: *perimunt fetus impiae matres suos; / taceo novercas, mitius nil est feris*. Il v. 558 (con *praeteritio* e *sententia*) allude all'ancor maggiore ferinità delle matrigne rispetto alle madri naturali e la diversa disposizione della climax, che qui – a differenza che in Giovenale – dà maggior rilievo alle *novercae*, è funzionale, evidentemente, al ruolo che la «matrigna» ha nella tragedia di Fedra ed Ippolito.

8) *L'avaritia* come motivazione dei delitti femminili appare nella satira sesta solo a partire da questo episodio ed è rimarcata come una novità da Giovenale stesso, che attribuisce, sì, alla natura femminile in genere un'innata inclinazione al delitto, ma per *odium* o *ira* o *libido*, non per desiderio di soldi: cfr. 643–652a (... *sed / non propter nummos*, 645 s.) o 651 (*computat*). Su questa «svolta» nella raffigurazione della donna, che è impostata nel finale della satira con un voluto effetto-sorpresa, vd. Bellandi 2003, 52 ss.

9) A mio avviso, *ego* di 629 non deve essere affatto corretto – come suggeriva Duff e, di recente, ha riproposto Courtney 345, ad l. – in *quoque*. I due pronomi pers. a contatto, infatti, sono estremamente espressivi: con un chiaro asindeto avversativo rispetto a 627–28, *vos (pupilli)* si oppone a *natos de paelice (= privignos)* ed *ego* (sogg. espresso di *moneo*) – lungi dall'essere uno sciatto riempitivo di stampo colloquiale – è funzionale alla voluta antitesi con *nemo repugnet, / nemo vetet* ... (vd. Bellandi 1995, 181: «ma voi» [ossia = almeno voi pupilli, se ormai nessuno può più fare nulla per i figliastri] «io tengo ad avvertire ...»). *Quoque* oscurerebbe proprio l'antitesi che è al centro del passo, mettendo sullo stesso piano *privigni* e *pupilli*, che Giovenale, invece, intende pateticamente (e sarcasticamente) contrapporre.

rivolto a quei pupilli *quibus amplior est res*: la madre, dunque, li vuole uccidere per ereditare da loro (cfr., più avanti, *propter numeros*, al v. 646)¹⁰.

Ora, nei commenti giovenaliani la cosa passa senza particolare rilievo, a causa, credo, di un facile anacronismo giuridico¹¹.

Ma forse si doveva riflettere sul fatto che nel sistema giuridico romano (*ius civile*), ispirato al principio della parentela agnaticia (in linea esclusivamente maschile), la madre non eredita dal figlio che le premuovia, neanche in caso di precedente decesso del marito e padre di lui. La morte del figlio *pupillus* – ereditariamente – andava a vantaggio dei fratelli (e sorelle) del defunto e/o di altri agnati (ma non della madre). Per ereditare dal figlio (insieme agli altri fratelli e sorelle di lui) la madre doveva essere stata sposata in regime di *conventio in manum*, dato che, così, essa diventava giuridicamente «sorella» del proprio figlio (in quanto *loco filiae* rispetto al marito)¹². Ma le donne «emancipate», di cui si occupa Giovenale, difficilmente potranno pensarsi sposate in questo modo «arcaico», ormai caduto in desuetudine¹³.

10) Non c'è traccia nel nostro passo di un movente diverso da quello della mera cupidigia dei beni ereditari, né si accenna in alcun modo alla presenza di un secondo marito della madre dei *pupilli*, cui la donna voglia compiacere (eliminando i propri figli), come vorrebbe Humbert 198 s., forse suggestionato dal testo di Cod. Th. 3,30,3 (= C. 5,37,22), di cui tratta a lungo in 405 ss. (cfr. Masiello 72 ss.).

11) Viansino 277, ad vv. 627–37, per es., scrive: «morto il padre, sono stati posti (sc. i *pupilli*), con il patrimonio, sotto la tutela della madre»; ma la donna (essa stessa in tutela perpetua, quanto meno teoricamente) non può esercitare alcuna tutela sui figli, almeno fino al 390 d. C.: la *tutela* è *munus masculorum* e nella prima metà del II d. C. Nerazio vi aveva ammesso le donne – tramite apposita *postulatio* al principe – solo *specialiter*, in via del tutto eccezionale (D. 26,1,18, cfr. Masiello 11 ss.; Cantarella 1985, 161; Gardner 147–52). In ogni caso, l'eventuale *negotiorum gestio* da parte della madre non le basta: se intende ucciderli, evidentemente è perché vuole ereditare i loro beni e non limitarsi a gestirli. Del pessimo comportamento dei tutori maschi Giovenale si occupa abbastanza spesso (1,46 s.; 10,223 s.; 15,135–37), ma essi sono presentati come spietati *circumscriptores* dei *pupilli*, non come loro assassini. Ferguson parla poco chiaramente dei *pupilli* in questione come di «adopted sons, orphans», ma (per dirla sinteticamente con Gourevitch / Raepsaet Charlier 65 s.) «le donne non adottano (e raramente sono adottate)». L'esegesi giusta del passo, ma senza discussione della problematica giuridica, già in Friedlaender 359, ad 628 e 629.

12) Vd. Gaius 3,14 e 24; e da ultimo cfr., per es., Franciosi 230 s.

13) Vd. Voci 20 n. 17 («ai tempi di Ulpiano la *manus* praticamente non esiste»). Ma la decadenza inesorabile dell'istituto è attestata da ben prima del II–III sec. d. C., già a partire dal II a. C. e – per non dir d'altro – donne come quelle, per es.,

Solo con il *senatus consultum Tertullianum* (di età adrianea, ma purtroppo non più esattamente collocabile dal punto di vista cronologico), la madre entra direttamente nella linea successoria del figlio¹⁴. Prima di questa data – stando al *ius honorarium*, che almeno aveva attenuato l'originaria, assoluta esclusione della madre, in quanto non *adgnata* (cfr. Cantarella 1996, 80 ss.) – per ereditare dal proprio figlio defunto, la donna doveva non avere (o eventualmente, nell'estremismo dell'iperbole satirica, esser pronta ad uccidere) tutti gli *adgnati* collocati nell'asse ereditario fra i *liberi* e i *cognati*, dato che essa ereditava soltanto nella terza classe pretoria, ossia fra i *cognati*¹⁵.

Il comportamento stigmatizzato da Giovenale in 6,629–33, dunque, si spiega molto più naturalmente dopo la promulgazione del s. c. *Tertullianum*.

Secondo questo senatoconsulto, infatti, non ogni madre, ma quella con 3 figli (che dal tempo delle *leges Iuliae* godeva di un regime di privilegio in base al *ius trium liberorum*)¹⁶ giunse a poter

descritte in 6,224 ss. non sembrano davvero *in manu mariti*. Tuttavia, C. Venturini mi fa cortesemente notare, in una comunicazione epistolare, ricca anche di altri spunti e suggerimenti, che Gaio parla diffusamente dell'istituto in questione (ex. gr. 1,137) e che potrebbe risultare troppo sbrigativo considerarlo obsoleto al tempo di Giovenale.

14) La fonte principale è per noi costituita da Inst. 3,3 *de senatus consulto Tertulliano* (... *sed hae iuris angustiae* [si tratta dello *strictum ius* della *Lex XII tabularum*, solo attenuato dai successivi interventi pretorî] *postea emendatae sunt. et primus quidem divus Claudius matri ad solacium liberorum amissorum legitimam eorum detulit hereditatem. Postea autem senatus consulto Tertulliano, quod divi Hadriani temporibus factum est, plenissime de tristi successione matri, non etiam aviae deferenda cautum est: ut mater ingenua trium liberorum ius habens, libertina quattuor ad bona filiorum filiarumve admittatur intestatorum mortuorum ...*; cfr. anche C. 6,56; D. 38,17,2). Vedi Berger 699, s. v. *Senatusconsultum Tertullianum*; Kaser, I 701 s.; II 465 s.; 503 s.

15) Dopo i *liberi*, appunto, e i *legitimi*, che comprendevano i *sui* (o *qui ... suorum loco*) e gli *adgnati* del *ius civile* (cfr. Voci 10 e 15 c). In Inst. 3,3 (cit. in n. prec.) si parla di un primo intervento in materia di Claudio, a favore delle madri (cfr. Voci 17 n. 2), ma non si specifica meglio (vd. Dixon 1988, 54; 1992, 194 n. 6, anche a proposito della possibile rivalità fra la madre e l'eventuale *patruus*) e, comunque, si oppone espressamente questo atto (messo in opera *ad solacium liberorum amissorum*) al successivo, e molto più organico e soddisfacente, provvedimento del tempo di Adriano: *postea a u t e m senatus consulto Tertulliano, quod divi Hadriani temporibus factum est, plenissime de tristi successione matri ... cautum est, ecc.*

16) Il numero di tre figli era richiesto all'*ingenua*, quattro alla *liberta* (cfr. n. 14).

ereditare *ab intestato* dai propri figli, sia pure dopo i figli dei figli, il padre degli stessi e alcuni agnati (in pratica i loro fratelli e sorelle)¹⁷. Grazie a questo provvedimento, la via all'eredità del figlio era ora per la madre molto meno ingombra di prima...

Nel nostro caso il padre è morto e i figli, di cui si parla, sono *pupilli* in quanto impuberi (e devono essere anche *pueri* in assai tenera età, se li si immagina ancora affidati alle cure di un *papas*, v. 633): niente discendenti, dunque.

Il plurale *pupilli* potrebbe non essere, dunque, solo un comune plurale generalizzante (per indicare l'alta frequenza del caso), ma potrebbe alludere in modo specifico anche al numero di *tres liberi* necessario a rendere attiva la norma legislativa, moltiplicando così gli impulsi omicidi della madre che – per avere per sé tutta l'*amplior res* – deve avere, sì, tre figli, ma anche provvedere a ucciderli tutti e tre¹⁸. Del resto, le donne di questa sezione della satira,

17) Sarà solo con Giustiniano (Inst. 3,3; C. 6,56) che la madre sarà ammessa alla successione dei figli senza bisogno del *ius trium liberorum*. Giovenale allude spesso alle *leges Iuliae* (2,30 s.37; 6,38; 9,86 ss.; 12,94 s.) e, in particolare, si occupa diverse volte del tema del *ius trium liberorum* a proposito di diritto ereditario (cfr. anche 5,140 s., passo di assai difficile esegesi, con Cuccioli Melloni, ad l. e Bellandi 1990, 100–104). Del tutto insoddisfacenti risultano sia Razzini, che non parla affatto del passo di cui ci stiamo occupando, che Marongiu, che almeno accenna al s. c. in questione (684 n. 17), ma cursoriamente e senza metterlo in connessione col nostro passo. Di Marongiu richiamo la definizione che, al termine della sua ricerca (693), dà di Giovenale: «attento conoscitore del mondo del diritto e delle riforme che, specie nel campo del diritto di successione delle donne e dei peculii, andavano producendosi in quell'epoca».

18) Non mi pare che abbia propriamente a che vedere col nostro passo il luogo di Stazio (silv. 5,2,61–96), che abbastanza spesso è citato a riscontro dai commentatori (Ferguson, per es., o Courtney, ad l.). La madre snaturata, che qui tenta di assassinare col veleno il figlio (Vettio Crispino), non lo fa per ereditare lei dal figlio (come vorrebbe White 282–284), ma per diversa motivazione, legata a morbosa preferenza per l'altro figlio (Vettio Bolano jr.), destinato, nel suo progetto criminale, a rimanere l'unico in vita e, perciò, a ereditare l'intero patrimonio. A differenza di Vollmer (511 e 516, ad v. 75), che crede gemelli i due figli e, però, almeno quanto al movente di fondo, intende correttamente la vicenda narrata nel passo di Stazio (favoritismo, fino all'omicidio, verso uno dei figli), White attribuisce alla madre un intento egoistico (ereditare dal figlio ucciso in quanto *substitutus pupillaris*), ma poi caratterizza il figlio, alla cui vita la madre non attende (Bolano jr.), come di parecchi anni maggiore dell'altro (e, in quanto tale, «a legally responsible person»). Ma così Bolano jr. diventa perfettamente in grado di assumere, eventualmente, la tutela del fratello e comunque, alla sua morte, di ereditare da lui, a scapito della madre; vd. anche Franciosi 144: «nel caso di morte del *pater* senza designazione di *tutor* testamentario era *tutor legitimus* non lo zio paterno del pupillo ... ma il suo fratello

com'è noto, – appena più moderate della Medea senecana (954 ss.: *utinam ... / bis... septenos parens / natos tulissem*) – non hanno certo remore di questa sorta (638 ss.): *tunc duos? septem, si septem forte fuissent* (642)!

Il caso, che è trattato nei vv. 638 ss., di Pontia, assassina confessa dei due figli, evidentemente *propter nummos* (v. 646), non contraddice il nostro assunto, che Giovenale in 629–633 alluda alla recente disposizione del tempo di Adriano (implicante il *ius trium liberorum*). La figura di Pontia appartiene verisimilmente al tempo di Nerone¹⁹ e già per Marziale, da cui Giovenale la desume, è il puro «tipo» della madre snaturata, assassina dei propri figli²⁰. Il suo caso specifico è così celebre, evidentemente, da poter servire da *exemplum* di *mater scelerata*, ma c'è una differenza essenziale fra 629–633 e 638 ss.: nel primo passo Giovenale stigmatizza un comportamento generale, che vede o prevede come indefettibilmente attivo nel presente e nel futuro; nel secondo accenna alla puntualità cronachistica di un *exemplum* che è prescelto – secondo la nota abitudine del satirico, programmaticamente annunciata, con tutta chiarezza, in 1,170–171 – nel passato. Non sappiamo nulla delle modalità esatte del delitto di Pontia e della situazione specifica di diritto, che in quel caso avrebbe dovuto rendere la madre capace di ereditare dai figli uccisi: essa poteva, per es., essere stata sposa *in manu* del marito e, quindi, ereditare anche dai figli in qualità di loro «sorella» (cfr. n. 13), oppure poteva aver agito per favorire, col suo delitto, l'agnato cui toccava l'eredità e con il quale poteva essere in combutta²¹, oppure poteva esser resa erede dalla mancanza di *ad-*

pubere (agnato in 2° grado)». Con ciò cade la analogia stretta col luogo di Giovenale, che stiamo analizzando, dove le madri assassine di certo agiscono per ereditare in conto proprio.

19) Per gli Scholia Pontia è figlia di Publio Petronio, condannato da Nerone (*convictum in crimine coniurationis*); per Courtney 346, ad l., si tratterebbe della figlia del cos. del 37 d. C., *C. Petronius Pontius Nigrinus*. Verisimilmente essa agisce dopo i provvedimenti di Claudio, di cui in n. 15 (in assenza di *adgnati* stretti, come il *patruus*, Claudio avrà concesso alla madre di ereditare dai figli premorti?).

20) In Mart. 2,34,6, Pontia è opposta a Galla, che lascia morire di fame i suoi tre figli (v. 2), in quanto madre paradossalmente «migliore» (avendo essa ucciso solo due figli); in 6,75 appare – come puro tipo dell'avvelenatrice (cfr. Grewing, ad l.) – viva e in relazione «amichevole» con il poeta. Nessun cenno al movente in Marziale: da 4,43,5 (*irata mibi Pontiae lagonam*) non è possibile ricavare nulla.

21) Gli Scholia a Giovenale del cosiddetto *Probus Vallae* (117 W.), procedendo verisimilmente per autoschediasma, danno perfino un nome al marito

gnati, eredi dei figli, secondo le disposizioni claudiane (cfr. nn. 15 e 19), ecc.: le concrete possibilità specifiche possono essere molteplici ...

Diverso è il caso al presente e al futuro, segnalato dal satirico in 629–633; qui il comportamento è attribuito in blocco a tutte le madri di *pupilli* (a prescindere da fattispecie singolari) e presuppone, dunque, una condizione giuridica comune a tutte le madri in questa situazione di vedovanza: quella, appunto, sancita dal *s. c. Tertullianum*.

La satira 6 di Giovenale è datata, solitamente, con riferimento al terminus post quem degli ultimi mesi (novembre/dicembre) del 115 d. C.²² Tenendo presente questo passo, si potrebbe scendere a dopo l'emanazione del *s. c.* in questione²³, anche se non si può escludere che Giovenale faccia riferimento ad una disposizione già attiva nel «diritto pretorio», che ha trovato soltanto successivamente la sua sistemazione definitiva nel «diritto civile» (cfr. *plenisime* di Inst. 3,3, cit. in n. 14).

Ma, mentre di questa eventuale, precedente disposizione non ci sono tracce chiare, di certo il cenno di Giovenale 6,629–33 acquista comprensibilità maggiore e maggiore impatto satirico, se riferito all'attualità dei provvedimenti legislativi del tempo di Adriano.

Pisa

Franco Bellandi

defunctus di Ponzia (= Drymion) e parlano di un movente economico per il delitto (*filios suos pecuniae causa occidit*), ma in favore di un'altra persona, il suo amante (*ut eam adultero donaret*): che ciò abbia a che vedere con la strana presenza di quel *tamen* nel v. 640 (*facinus tamen ipsa peregi*), espressivo della volontà di scagionare altri correi, addossandosi tutta la colpa?

22) Cfr. Bellandi 1995, 46 s.

23) La nostra fonte (vd. Inst. 3,3, cit. in n. 14) parla genericamente di *divi Hadriani temporibus* (Adriano, comunque, non arriva a Roma prima del luglio del 118, cfr. Syme, I 322). Com'è noto, anche la sat. 7, col suo prologo al presente, presuppone gli inizi del regno di Adriano.

Bibliografia

- Adams = J. N. Adams, Words for 'prostitute' in Latin, *RhM* 126, 1983, 321–358
- Bellandi 1990 = F. Bellandi, Sulla satira 5 di Giovenale. In margine a un recente commento, *Bollettino di Studi Latini* 20, 1990, 84–109
- Bellandi 1995 = Giovenale, Contro le donne, introduzione, traduzione e commento della satira VI, a cura di F. Bellandi, Venezia 1995 (32003)
- Bellandi 2003 = F. Bellandi, Eros e matrimonio romano. Studi sulla satira VI di Giovenale, Bologna 2003
- Berger = A. Berger, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953
- Braund = S. H. Braund, Juvenal – Misogynist or Misogamist?, *JRS* 82, 1992, 71–86
- Cantarella 1985 = E. Cantarella, L'ambiguo malanno. La donna nel mondo greco e romano, Roma 1985 (31995)
- Cantarella 1996 = E. Cantarella, Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia, Milano 1996
- Courtney = E. Courtney, *A Commentary on the Satires of Juvenal*, London 1980
- Cuccioli Melloni = D. Giunio Giovenale, La satira quinta, trad. e comm. a c. di R. Cuccioli Melloni, Bologna 1988
- de Labriolle / Villeneuve = P. de Labriolle / F. Villeneuve, *Juvénal Satires*, Paris 1921 (rev. J. Gérard, 1983)
- Dixon 1988 = S. Dixon, *The Roman Mother*, London / New York 1988
- Dixon 1992 = S. Dixon, *The Roman Family*, Baltimore / London 1992
- Duff = J. D. Duff, *D. Iunii Iuvenalis Saturae XIV*, Cambridge 1898 (rev. M. Coffey, 1970)
- Ferguson = J. Ferguson, *Juvenal: the Satires*, New York 1979
- Franciosi = G. Franciosi, Corso istituzionale di diritto romano, Torino 32000
- Friedlaender = L. Friedlaender, *D. Iunii Iuvenalis saturarum libri V*, Leipzig 1895
- Gardner = J. F. Gardner, *Women in Roman Law and Society*, London / Sidney 1986
- Gourevitch / Raepsaet Charlier = D. Gourevitch / M. T. Raepsaet Charlier, *La donna nella Roma antica*, Firenze / Milano 2003
- Grewing = F. Grewing, *Martial, Buch VI, Ein Kommentar*, Göttingen 1997
- Hellegouarc'h = J. Hellegouarc'h, *Juvénal. Extraits des satires*, Catania 1967
- Humbert = M. Humbert, *Le remariage à Rome. Étude d'histoire juridique et sociale*, Milan 1972
- Kaser = M. Kaser, *Das Römische Privatrecht*, München I 21971; II 21975
- Knoche = U. Knoche (Hrsg.), *D. Iunius Iuvenalis. Satirae*, München 1950
- Marongiu = A. Marongiu, Giovenale e il diritto, in: *Letterature comparate: problemi e metodo*. Studi in onore di E. Paratore, Bologna 1981, II 681–693
- Masiello = T. Masiello, *La donna tutrice. Modelli culturali e prassi giuridica fra gli Antonini e i Severi*, Napoli 1979
- Monaco = L. Monaco, *Hereditas e mulieres*. Riflessioni in tema di capacità successoria della donna in Roma antica, Napoli 2000
- Razzini = C. S. Razzini, *Il diritto romano nelle satire di Giovenale*, Torino 1913 (rist. Milano 1975)
- Scholia = *Scholia in Iuvenalem Vetustiora*, coll. rec. ill. P. Wessner, Lipsiae 1931
- Syme = R. Syme, Tacito, *Brescia* I 1967; II 1971 (= Oxford I 1958; II 1963)
- Venturini = C. Venturini, Ereditiere ed ereditande (appunti a margine di una recente ricerca), *Bollettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'*, 3a. serie, 39, 2001, 617–670

Viansino = Giovenale, *Le Satire*, a cura di G. Viansino, Milano 1990

Voci = P. Voci, *Diritto Ereditario Romano. Volume Secondo, Parte Speciale*, Milano²1963

Vollmer = P. Papinii Statii *Silvarum Libri*, hrsg. u. erkl. v. F. Vollmer, Leipzig 1898

Watson = P. A. Watson, *Ancient Stepmother. Myth, Misogyny and Reality*, Leiden / New York / Köln 1995

Weidner = A. Weidner, *D. Iunii Iuvenalis Satyrae*, Leipzig²1889

White = P. White, *Notes on two Stasian ΠΡΟΣΩΠΑ*, in *CPh* 68, 1973, 279–84

Willis = J. Willis (Hrsg.), *D. Iunii Iuvenalis saturae sedecim*, Stutgardiae et Lipsiae 1997